

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 11/2019 DEL 04/11/2019

Indice Argomenti:

- 1. Decreto fiscale 2019**
- 2. Attivazione registratore telematico**

1. DECRETO FISCALE 2019

Alla fine dello scorso mese di ottobre è stato pubblicato un decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore **dal 27.10.2019**.

Qui di seguito si sintetizzano brevemente le più importanti misure contenute nel provvedimento.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

- Chiunque si accoli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
- Per il pagamento, in ogni caso, **è escluso l'utilizzo in compensazione** di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

STUDIO BELCASTRO

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti. • Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
Contrasto alle indebite compensazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. • Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. • Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. • L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.
Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	<ul style="list-style-type: none"> • Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all'art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. • Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.
Documento Amministrativo Semplificato telematico	<p>Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane saranno fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30.06.2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 D. Lgs. 504/1995 alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.</p>
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche	<p>I file delle fatture elettroniche acquisiti mediante il Sistema di interscambio dall'Agenzia delle Entrate sono memorizzati fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; - dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

STUDIO BELCASTRO

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria	I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria per i periodi d'imposta 2019 e 2020 .
Dati registri e liquidazioni Iva messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate	<ul style="list-style-type: none"> A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei seguenti documenti: a) registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva. A partire dalle operazioni Iva 2021, oltre alle bozze di tali documenti, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.



Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none"> In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni relative all'applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante	<ul style="list-style-type: none"> A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000. A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000. Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000.
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini	I premi attribuiti con la lotteria nazionale degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Sanzione lotteria degli scontrini	L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 . Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici	<ul style="list-style-type: none"> Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito	A partire dal 1.07.2020 , nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento	A decorrere dal 10.02.2020 , la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, nel 23% e nel 9% .

STUDIO BELCASTRO

Omesso versamento dell'imposta unica	È disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Iva prestazioni didattiche	<ul style="list-style-type: none"> • Sono operazioni esenti Iva di cui all'art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972 non più le prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o universitario. • Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. • Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 27.10.2019, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE 14.03.2019, causa C-449/17. • Le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole sono soggette all'obbligo di certificazione. Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30.06.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline. • Le disposizioni hanno efficacia dal 1.01.2020.
Compartecipazione comunale al gettito accertato	Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021 , la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni è elevata al 100%.
Riapertura del termine di pagamento della 1ª rata della definizione agevolata (rottamazione)	La scadenza di pagamento del 31.07.2019 prevista dall'art. 3, c. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 D.L. 119/2018 per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, è fissata al 30.11.2019 .
Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta	<ul style="list-style-type: none"> • È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. • Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
Quota versamenti in acconto	A decorrere dal 27.10.2019 , per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50% , fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la 1ª rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
Entrata in vigore	Il D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019 .

2. ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO

Per come già ampiamente rappresentato con la nostra precedente circolare n. 5 del 19/3/2019 (a cui facciamo espresso riferimento) **dal 1° gennaio 2020 tutti i commercianti al dettaglio dovranno dotarsi di registratore di cassa abilitato all'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.**

Detto obbligo è già scattato per tutti quei commercianti al dettaglio che nel 2018 hanno prodotto un volume di affari superiore ad € 400.000,00.

Per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri è necessario dotarsi di registratori telematici, con specifiche caratteristiche tecniche, che sigillano i dati delle operazioni commerciali digitate, predisponendo un file Xml che sarà inviato all'Agenzia delle Entrate, garantendo autenticità e integrità del contenuto, entro il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Ciò esenta dall'emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, nonché dalla tenuta del registro dei corrispettivi, con emissione di un documento che ha solo validità commerciale.

Molti registratori telematici possono essere utilizzati anche come registratori di cassa nella fase transitoria, per diventare telematici dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di invio dei dati.

Rispetto al registratore di cassa, la modalità di utilizzo non cambia, in quanto si digiteranno i dati delle operazioni commerciali e si effettuerà, a fine giornata, la chiusura di cassa giornaliera.

Tuttavia, è necessario verificare che il registratore in uso possieda le caratteristiche richieste per essere considerato telematico, ottenere le credenziali per accedere al portale dell'Agenzia e attivare l'apparecchio per tempo.

REGISTRATORE TELEMATICO

Nel caso di possesso di un registratore di cassa già in uso, nella prima fase è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato per verificare se è sufficiente adattarlo mediante un semplice intervento software.

Nel caso di mancato possesso di un registratore di cassa, o di impossibilità di suo adattamento, è necessario acquistare un registratore telematico, ossia un registratore collegato in rete che rispetta specifiche caratteristiche tecniche.

ACCREDITAMENTO

- È necessario accedere al portale "Fatture&corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate mediante una delle seguenti credenziali:
 - Entratel o Fisconline;
 - Carta nazionale dei servizi (CNS);
 - SPID.

L'accREDITAMENTO può avvenire anche tramite un intermediario previamente delegato.

- Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di invio dei dati, tale fase è opzionale per gli esercenti che **non intendono utilizzarlo come registratore telematico, ma solo come misuratore fiscale** (registratore di cassa).
- È possibile attivare, tuttavia, il registratore telematico (dopo aver ottenuto l'accREDITAMENTO), procedura che richiede il rilascio di un PinCode da parte dell'Agenzia delle Entrate e utilizzarlo per inviare i dati solo da una data prestabilita.

ACCESSO AL SISTEMA

Dal portale "Fatture&corrispettivi", selezionare la voce "vai a corrispettivi" presente nel riquadro "corrispettivi" e premere il link "accREDITATI", compilando successivamente i dati richiesti.

CENSIMENTO

- Il tecnico abilitato deve procedere al censimento del registratore telematico, ossia mediante un coman-

STUDIO BELCASTRO

	<p>do dell'apparecchio lo collega al sistema dell'Agenzia delle Entrate e riceve in automatico il certificato elettronico (custodito nella memoria del registratore).</p> <ul style="list-style-type: none">• Tale fase consente al registratore di sigillare elettronicamente i file Xml contenenti i dati dei corrispettivi elaborati al momento della chiusura di cassa.				
ATTIVAZIONE	<p>Il registratore telematico è successivamente attivato con un comando presente sull'apparecchio, che comunica al sistema dell'Agenzia delle Entrate la richiesta. Questa fase consente al sistema di abbinare la matricola dell'apparecchio alla partita Iva dell'esercente.</p> <p>Alcuni modelli sono funzionanti in modalità provvisoria, ossia senza accreditamento, e in attesa dello stesso per diventare telematici.</p>				
QR CODE	<table border="1"><tr><td>Rilascio</td><td>A seguito dell'attivazione, il registratore telematico è visibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</td></tr><tr><td>Stampa</td><td>L'Agenzia delle Entrate rilascia, conclusa la fase di attivazione, in corrispondenza del registratore telematico (disponibile tra i dispositivi attivati), un QR CODE da applicare sull'apparecchio.</td></tr></table>	Rilascio	A seguito dell'attivazione, il registratore telematico è visibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.	Stampa	L'Agenzia delle Entrate rilascia, conclusa la fase di attivazione, in corrispondenza del registratore telematico (disponibile tra i dispositivi attivati), un QR CODE da applicare sull'apparecchio.
	Rilascio	A seguito dell'attivazione, il registratore telematico è visibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.			
Stampa	L'Agenzia delle Entrate rilascia, conclusa la fase di attivazione, in corrispondenza del registratore telematico (disponibile tra i dispositivi attivati), un QR CODE da applicare sull'apparecchio.				
MESSA IN SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none">• La messa in servizio del registratore telematico è effettuata con l'intervento del tecnico abilitato su richiesta dell'esercente ovvero, se il registratore telematico è munito di tale funzionalità, con procedimento automatico in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato in fase di procedura di attivazione.• La messa in servizio può essere, quindi, effettuata:<ol style="list-style-type: none">a) congiuntamente all'attivazione del registratore telematico;b) successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Fino alla data di messa in servizio, il registratore telematico può essere utilizzato dall'esercente come Registratore di cassa al fine della certificazione dei corrispettivi, con l'osservanza della relativa disciplina. Questa operazione, sia automatica sia effettuata manualmente dal tecnico abilitato in funzione della configurazione del registratore telematico, renderà il registratore telematico in grado di trasmettere i corrispettivi. Alla prima trasmissione effettiva lo stato del registratore sul sito diventa "in servizio".</p></div>				

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Novembre 2019

PRECEDENTI CIRCOLARI 2019

Numero Del Argomento

STUDIO BELCASTRO

01/2019	13.01.2019	Legge di bilancio 2019 (novità in sintesi)
02/2019	26.01.2019	Operatività processo Fatturazione elettronica
03/2019	11.02.2019	Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti
04/2019	10.03.2019	Liquidaz. iva mensile: l’aspetto attivo ed i problemi con i portali Liquidaz. iva mensile: l’aspetto passivo e le fatture che non arrivano Forfetari: Conservazione digitale delle fatture
05/2019	19.03.2019	Invio telematico corrispettivi a Agenzia entrate Rottamazione ter: bussola sui versamenti Le scadenze fiscali 2019 per il 2018
06/2019	16.04.2019	Rottamazione ter L’Organo di controllo per le srl
07/2019	16.06.2019	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2018 La documentazione per il calcolo dell’imu del 1° semestre 2019
08/2019	16.07.2019	Controllo contanti Raddoppio limiti per Organo di controllo srl Obbligo tenuta scritture contabili per dieci anni
09/2019	06.08.2019	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
10/2019	29.09.2019	Isa e valore probatorio Crisi d’impresa: valutazione assetti organizzativi Comunicazione contanti all’Uif

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

NOVEMBRE 2019

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per l'invio del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente (**posticipato al 3/12/2019**)

Sabato 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della III rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento III rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- *Inpdai – Versamento mensile dei contributi previdenziali*

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)*
- *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)*
- *Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)*
- *Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)*
- **(regime ordinario no ISA)**

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale quinta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva e assimilati iva)*
- *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva e assimilati iva)*
- *Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva e assimilati iva)*
- *Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (eventuale quinta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)*
- **(regime ordinario no ISA)**

- **Delega Unica – Modello F24 :**

- *Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)*
- *Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a*

STUDIO BELCASTRO

saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti iva ed assimilati**)

- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
 - **(regime ordinario ISA)**
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Mercoledì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** – Versamento contributi relativi al trimestre luglio-settembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Venerdì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del V periodo contabile (settembre-ottobre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre)

STUDIO BELCASTRO

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Mercoledì 28

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Sabato 30

- **Iva** – **Liquidazioni Iva periodiche** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di luglio, agosto e settembre (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al III trimestre (per i contribuenti trimestrali)
- **Delega Unica** – **Modello F24** :
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
 - o **Inps** – **Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)

STUDIO BELCASTRO

- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***(regime ordinario no ISA)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale sesta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale sesta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***(regime ordinario no ISA)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***
 - ***(regime ordinario ISA)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)***

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti non iva e non assimilati iva**)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti non iva e non assimilati iva**)
 - **(regime ordinario ISA)**
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi –** Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**per i soggetti iva ed assimilati**)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo -** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
 - **(regime ordinario ISA)**
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi – Persone fisiche, Società di persone e Società di capitali –** Termine per il versamento delle imposte (irpef, ired, irap, addizionali regionali, provinciali e comunali e cedolare secca) dovute **in secondo acconto** per il 2019 e determinate con le dichiarazioni dei redditi
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento dei contributi Ivs a percentuale dovuti **in secondo acconto** sui redditi previsti per l'anno 2019
 - **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento **del secondo acconto** dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° novembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° novembre del relativo anno
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di ottobre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di settembre
- **Esterometro** – Invio telematico dei dati delle fatture transfrontaliere (emesse e/o ricevute) relative al mese precedente (per tutti i contribuenti mensili e/o trimestrali)
- **Fasi** – Versamento contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso
- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a trattenere sulla busta paga relativa al corrente mese di novembre le eventuali imposte a debito (per acconto sull'anno in corso) da versare poi all'Erario entro il 16 dicembre p.v..
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Invio telematico dichiarazione annuale dei redditi Unico 2019** – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni annuali dei redditi Unico 2019 relative allo scorso anno 2018 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)

STUDIO BELCASTRO

- **Unico 2018 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali** - Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2018 relativo all'anno 2017 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Invio telematico dichiarazione Irap 2019** – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, dell'eventuale dichiarazione Irap annuale relativa allo scorso anno 2018 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)
- **Irap 2018 – Ravvedimento operoso** – Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa Irap annuale relativa allo scorso anno 2017 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)